Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 11 novembre 1957** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 ottobre 1957, n. 1047.

Estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti, secondo il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni, è esteso, in quanto non sia diversamente disposto dagli articoli seguenti, ai coltivatori diretti, ai mezzadri ed ai coloni che abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, nonchè agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari i quali esercitino le medesime attività sui medesimi fondi.

Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni parziari che coltivano fondi per i quali, in base alle norme del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, sia accertato un fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore a 30 giornate uomo.

Art. 2.

Agli effetti della presente legge, sono considerati coltivatori diretti i proprietari, gli affittuari, gli enfiteuti e gli usufruttuari, i miglioratari, gli assegnatari, i pastori e gli altri comunque denominati che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame. A questi effetti, la forza lavorativa del nucleo familiare viene valutata attribuendo a ciascuna unità attiva la frequenza annua di 280 giornate lavorative.

Art. 3.

L'accertamento delle persone soggette all'assicurazione, nonchè la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi sono effettuati con le modalità stabilite dal regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e dal regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, a cura del Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura. Non si applicano ai contributi predetti le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

I contributi di cui al precedente comma vengono applicati alle giornate che risultino prestate dagli appartenenti al nucleo familiare, in base alle norme di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Rimane fermo l'obbligo dei concedenti di fondi a mezzadria e colonia e dei coltivatori diretti di far pervenire al Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura le dichiarazioni previste dall'art. 2 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, con l'indicazione dei componenti la famiglia abitualmente addetti alla coltivazione e delle persone a loro carico.

Nel caso di fondi condotti a mezzadria o colonia parziaria, le dichiarazioni di cui al precedente comma debbono essere sottoscritte anche dai mezzadri e coloni parziari.

Per ogni singolo nucleo familiare l'accertamento di mano d'opera non può in alcun caso essere inferiore alle 104 giornate, attribuibili come minimo al capo famiglia a norma del successivo art. 5.

Ai fini del presente articolo, nel caso in cui il nucleo familiare coltivi più di un fondo, anche se a titolo diverso, le giornate di lavoro prestate dai componenti la famiglia sono accertate tenendo presente il complesso dei fondi stessi.

Art. 4.

Per gli uomini, le donne e i ragazzi ai quali viene esteso l'obbligo dell'assicurazione con la presente legge, la misura del contributo base è quella prevista dalla tabella *B*, n. 3, allegata alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potranno essere determinati, in base a medie ponderali, sia i coefficienti per la ripartizione delle giornate di lavoro calcolate a norma dell'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, in giornate di uomo, donna e ragazzo, sia il contributo medio base e il contributo medio integrativo da applicare per le giornate anzidette.

Art. 5.

I contributi accertati e riscossi complessivamente per ciascun nucleo familiare in base alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 3 sono accreditati agli appartenenti al nucleo stesso attribuendo le giornate lavorative, per le quali i suddetti contributi sono stati versati, secondo i criteri seguenti:

le prime 104 giornate al capo famiglia e le altre, in ragione di 52 giornate ciascuno al coniuge, ai fra-

telli del capo famiglia, ai loro coniugi, ai discendenti del capo famiglia e dei fratelli, ad altri parenti ed affini sino al quarto grado. Per ciascun gruppo la precedenza è stabilita secondo l'anzianità;

le eventuali giornate eccedenti sono attribuite al capo famiglia, sino alla concorrenza di 156 giornate, e agli altri componenti il nucleo familiare, in parti uguali fra di loro, ma non oltre il limite massimo di 156 giornate annue ciascuno.

Nel caso in cui, dopo tali attribuzioni, residuassero altre giornate, sono attribuite, in parti uguali, al capo famiglia e agli altri componenti.

Nelle aziende con fabbisogno inferiore a 156 giornate non possono essere accreditate al secondo avente diritto meno di 30 giornate lavorative e nelle aziende con fabbisogno da 156 giornate ed oltre l'accredito non può essere inferiore a 52 giornate per ciascun componente della famiglia secondo l'ordine di precedenza previsto nel secondo comma e nei limiti delle giornate complessivamente accreditabili, provvedendosi all'attribuzione nel modo indicato nel primo comma delle giornate residue *in numero inferiore ai quozienti sopraindicati*.

Nella attribuzione delle giornate sono posposte a tutte le altre unità familiari le unità che abbiano già liquidato una pensione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o in altra forma assicurativa obbligatoria.

Gli accreditamenti dei contributi previsti nel presente articolo sono effettuati, a norma dell'art. 3 della presente legge, sulla base della composizione della famiglia quale risulta al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono.

Sono escluse dalla attribuzione e dal conseguente accredito le unità che abbiano superato il 70° anno di età, purchè abbiano già liquidato una pensione nella assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o in altro sistema di previdenza obbligatoria, salvo che non esistano nel nucleo familiare soggetti ai quali sia possibile trasferire l'accredito.

Sulle pensioni liquidate, a qualsiasi titolo, ai soggetti di cui alla presente legge, non si opera alcuna trattenuta per le eventuali prestazioni di lavoro effettuate in qualità di coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Art. 6.

E' istituita presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.

La Gestione ha lo scopo di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge sia per la parte relativa alle pensioni base dell'assicurazione obbligatoria che all'adeguamento delle pensioni stesse ed alla corresponsione dei trattamenti minimi e costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto.

Art. 7.

La composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti e da un rappresentante dei mezzadri o coloni scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

La composizione del Comitato esecutivo dell'I.N.P.S. è integrata da un rappresentante scelto tra quelli indicati nel comma precedente.

Art. 8.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale previdenza sociale per la Gestione speciale, è costituito un Comitato di vigilanza del quale fanno parte:

a) il presidente dell'Istituto che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) cinque rappresentanti dei coltivatori diretti, tre rappresentanti dei coloni e mezzadri, due rappresentanti degli agricoltori proprietari di terreni concessi a mezzadria o colonia scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale.

Il presidente dell'Istituto ha facoltà di farsi sostituire da un suo rappresentante.

I membri di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica quattro anni e possono essere confermati alla scadenza del quadriennio.

Il direttore generale dell'Istituto partecipa alle sedute con voto consultivo.

Art. 9.

Spetta al Comitato:

1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla Gestione e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;

2) decidere definitivamente in via amministrativa ed in sostituzione del Comitato esecutivo sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico della Gestione;

3) formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento della Gestione, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare l'equilibrio e per coprire i disavanzi eventualmente previsti;

4) esaminare i bilanci annuali della Gestione;

5) dare parere sulle questioni relative alla applicazione delle norme che regolano l'attività della Gestione, che gli vengano sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

6) dare parere sulla misura dei contributi da applicarsi dall'esercizio 1966-67 in avanti.

Art. 10.

Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 11.

All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni della presente legge alla Gestione speciale prevista dall'art. 6, si provvede con il contributo dei coltivatori diretti nonchè dei mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e con il concorso dello Stato.

Il contributo di cui al comma precedente è dovuto a partire dal 1° gennaio 1957, nella misura stabilita, a norma delle disposizioni in vigore, per i braccianti agricoli, con una riduzione del 25 per cento, comprensiva dell'aliquota derivante dal concorso dello Stato e del minor onere rappresentato per la gestione speciale dalla elevazione del limite di età e, salvo quanto disposto dall'art. 18 della presente legge, dalla non prevista riversibilità delle pensioni.

Lo Stato concorre all'onere della Gestione con uno stanziamento di:

L.	4.500.000.000	per l'esercizio	finanziario		1957-58
»	10.000.000.000	»	»	»	1958-59
»	12.000.000.000	»	»	»	1959-60
»	14.000.000.000	»	»	»	1960-61
»	16.000.000.000	»	»	»	1961-62
»	18.000.000.000	»	»	»	1962-63
»	20.000.000.000	»	»	»	1963-64
»	22.000.000.000	»	»	»	1964-65
»	24.000.000.000	»	»	»	1965-66
»	26.000.000.000	»	»	»	1966-67

Per gli esercizi successivi al 1966-67 la misura del concorso dello Stato sarà determinata con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale.

Il contributo dello Stato previsto nei precedenti commi è comprensivo del concorso per i trattamenti minimi di pensione di cui all'art. 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 12.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, salvo quanto previsto nel precedente art. 11 per l'anno 1957, la misura del contributo dovuto per lo adeguamento delle pensioni sarà determinata annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, in relazione alle risultanze ed al fabbisogno della Gestione, nonchè alla entità del concorso dello Stato.

Qualora alla data del 1° gennaio di ciascun anno non sia emanato per la determinazione della misura del contributo previsto dal comma precedente il provvedimento di cui allo stesso comma, il contributo è dovuto sino a quando non sarà entrato in vigore il detto provvedimento, e salvo conguaglio sulla base della misura fissata con il medesimo, nella misura prevista dall'ultimo provvedimento emanato.

Art. 13.

I contributi base dovuti per i mezzadri e coloni sono a totale carico del concedente.

I contributi integrativi dovuti per i mezzadri e coloni sono per metà a carico del concedente e per l'altra metà a carico del mezzadro o colono.

L'aliquota di riduzione derivante dal concorso dello Stato di cui al secondo comma del precedente art. 11 si applica soltanto alla quota a carico del mezzadro o colono.

I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e dei coloni, salvo il diritto di rivalsa.

Art. 14.

A favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni i contributi di cui alla presente legge sono accreditati distintamente da quelli relativi ai periodi di lavoro che i componenti delle famiglie coltivatrici, mezzadrili o coloniche abbiano eventualmente effettuato alle dipendenze di terzi, sia in agricoltura, sia in altri settori.

Art. 15.

Le persone assicurate obbligatoriamente ai sensi della presente legge, le quali possono far valere anche periodi di assicurazione con le norme comuni, per lavoro prestato alle dipendenze altrui, possono chiedere di essere autorizzate a proseguire volontariamente l'assicurazione obbligatoria comune, al fine di conservare il diritto a liquidare la pensione di vecchiaia all'età prevista dalle norme comuni e di tramandare il diritto a pensione ai superstiti.

La concessione dell'autorizzazione resta disciplinata dalle norme di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218. Ai fini della determinazione del diritto alla prosecuzione volontaria non sarà tenuto conto dei periodi di assicurazione effettuati in base alla presente legge.

La prosecuzione volontaria prevista dal primo comma è compatibile con la contemporanea assicurazione obbligatoria in qualità di componente un nucleo familiare mezzadrile o di coltivatori diretti.

Art. 16.

I periodi di assicurazione in qualità di componente di famiglia di coltivatori diretti, di mezzadri o di coloni sono cumulabili con quelli derivanti da qualsiasi altra attività lavorativa ai soli fini delle pensioni dirette sia di vecchiaia che di invalidità. Tuttavia, l'assicurato potrà ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia all'età prevista dalle norme comuni o comunque prima dell'età fissata dall'art. 17 solo nella ipotesi che ne sussistano tutti i requisiti di legge, indipendentemente dai contributi che gli siano stati accreditati in rapporto alla sua qualità di componente di famiglia coltivatrice diretta, mezzadrile o colonica.

Coloro che liquidano la pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del limite di età previsto per i componenti le famiglie coltivatrici dirette mezzadrili o coloniche, hanno diritto, al compimento dei normali limiti di età stabiliti per i componenti predetti, a liquidare un supplemento di pensione in relazione ai contributi a loro nome accreditati quali componenti le famiglie suddette.

Se peraltro la pensione già liquidata sia stata, a suo tempo, maggiorata di una integrazione per portarla sino all'importo minimo stabilito dall'art. 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, dal supplemento di cui al precedente comma deve detrarsi l'importo della integrazione predetta.

Il supplemento di pensione di cui al secondo comma è pari al 20 per cento dell'importo dei contributi base accreditati ed è regolarmente integrato sino a 45 volte il suo ammontare, in conformità del disposto dell'art. 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 17.

Per le persone assicurate ai sensi della presente legge, i limiti di età per il conseguimento della pensione di vecchiaia sono stabiliti al compimento del sessantacinquesimo anno di età per gli uomini ed al sessantesimo anno di età per le donne.

Agli effetti della determinazione dei requisiti di contribuzione stabiliti dall'art. 9 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni sono equiparati alle diverse categorie di giornalieri di campagna in base al numero dei contributi annualmente accreditati a ciascuno.

Art. 18.

L'assicurazione di cui alla presente legge ha per oggetto il conferimento delle sole pensioni dirette, di vecchiaia ed invalidità escluse le pensioni ai superstiti

ed ogni altra prestazione in caso di morte degli assicurati o dei pensionati, salvo quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

Hanno diritto alla riversibilità della pensione la vedova di età superiore ai 60 anni o inabile al lavoro, purchè non abbia una pensione a titolo personale, e gli orfani del capo famiglia, qualora, con la morte di esso, il nucleo familiare superstite venga a trovarsi nella impossibilità di continuare l'attività abitualmente esercitata.

Le condizioni per il diritto e le misure delle pensioni di riversibilità sono quelle stabilite nell'art. 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato secondo l'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Art. 19.

Coloro che furono assicurati nel periodo 1920-1924 quali mezzadri o coloni, in virtù del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e coloro che, quali mezzadri, coloni o coltivatori diretti comunque abbiano versato contributi nell'assicurazione facoltativa, conservano il diritto a liquidare la pensione quali assicurati facoltativi a norma dell'art. 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sino a quando non abbiano liquidato una pensione a norma della presente legge.

All'atto della liquidazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria di cui alla presente legge si procede all'annullamento della pensione o quota di pensione conseguita nell'assicurazione facoltativa in relazione a contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Tuttavia i contributi di cui al precedente comma sono considerati validi a tutti gli effetti per il conseguimento della pensione nella assicurazione obbligatoria.

I contributi di cui al secondo comma sono accreditati nell'assicurazione obbligatoria per l'anno civile nel quale furono versati, per un numero di giornate corrispondenti al rapporto tra l'ammontare, nell'anno, di tali contributi e la misura unitaria della intera contribuzione in vigore per i giornalieri agricoli nell'anno medesimo per un massimo di 312 giornate annue. L'eventuale eccedenza rispetto a tale massimo annuo sarà conservata nell'assicurazione facoltativa e darà luogo a liquidazione di separata prestazione secondo le norme proprie di tale assicurazione.

I ratei di pensione nell'assicurazione facoltativa maturati alla data di decorrenza della pensione di cui alla presente legge non saranno restituiti.

Le disposizioni contenute nei commi secondo, terzo, quarto e quinto del presente articolo si applicano anche ai coltivatori diretti, ai coloni e mezzadri che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già liquidato una pensione nell'assicurazione facoltativa.

Art. 20.

Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano nei confronti dei mezzadri e dei coloni parziari concessionari di fondi con fabbisogno annuo complessivo di mano d'opera inferiore alle 120 giornate uomo, già soggetti all'obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti secondo le norme in vigore per i giornalieri di campagna.

Art. 21.

Alla copertura dell'onere previsto per l'esercizio finanziario 1957-58, si provvederà a carico del capitolo n. 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato alla copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento.

Art. 22.

In deroga alle disposizioni sui minimi di contribuzione e sui requisiti di anzianità di iscrizione nell'assicurazione obbligatoria necessari al conseguimento della pensione stabiliti dall'art. 9 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, tra il 1° gennaio 1958 e il 1° gennaio 1971, le persone, di ambo i sessi, soggette all'assicurazione ai sensi della presente legge, sono ammesse alla liquidazione della pensione di vecchiaia con l'età e con il versamento di un numero di contributi giornalieri dovuti ai sensi della presente legge, secondo il seguente prospetto:

ANNO	Età		Contributi giornalieri	
			Numero	
	Uomini	Donne	Uomini	Donne
1958.	65 ed oltre	65 ed oltre	104	104
1959.	65	65	208	208
1960.	65	65	312	312
1961.	65	65	416	416
1962.	65	65	520	520
1963.	65	65	624	624
1964.	65	64	728	728
1965.	65	63	832	832
1966.	65	62	936	936
1967.	65	61	1.040	1.040
1968.	65	60	1.144	1.110
1969.	65	60	1.248	1.179
1970.	65	60	1.352	1.249
1971.	65	60	1.456	1.318

La concessione della pensione di vecchiaia, sino al 31 dicembre 1967, è inoltre condizionata all'accertamento, eseguito mediante attestazione rilasciata dal Servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi unificati in agricoltura, che i pensionabili abbiano fatto parte, come unità attive, dei nuclei familiari diretto-coltivatori o colonici per cinque anni precedenti l'applicazione della presente legge o, successivamente al 31 dicembre 1967, per tanti anni quanti ne mancano al compimento di un quindicennio dall'entrata in vigore della legge stessa.

Art. 23.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere emanate, in conformità dei princìpi e dei criteri direttivi cui si informa la presente legge, norme di attuazione anche di carattere transitorio nonchè norme intese a:

1) coordinare le norme della presente legge con quelle vigenti sulle assicurazioni sociali;

2) disciplinare i rapporti tra l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti ed il fondo per l'adeguamento delle pensioni e l'assistenza di malattia ai pensionati e la Gestione speciale istituita con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 ottobre 1957

GRONCHI

ZOLI — GUI — MEDICI — COLOMBO — GONELLA — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1957, n. 1048.

Modifica all'art, 5 dello statuto della Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Satta » di Quartu Sant'Elena (Cagliari).

N. 1048. Decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica della Scuola media statale « S. Satta » di Quartu Sant'Elena (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 106. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1957, n. 1049.

Approvazione del nuovo testo di statuto dell'Associazione nazionale ex internati, con sede in Roma.

N. 1049. Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvato il nuovo testo di statuto dell'Associazione nazionale ex internati, con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 111. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 luglio 1957.

Contingente numerico del personale salariato non di ruolo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica per l'esercizio 1957-58.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto il regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il proprio decreto in data 15 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 12 ottobre 1956, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 375, con il quale venne determinato in centoquarantuno unità il contingente del personale salariato temporaneo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, per l'esercizio finanziario 1956-57;

Ritenuta la necessità di confermare detto contingente per l'esercizio finanziario 1957-58;

Decreta:

Il contingente numerico del personale salariato non di ruolo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica viene confermato, per l'esercizio 1957-58, in centoquarantuno unità, delle quali il 20 % può essere classificato nella prima categoria.

La spesa relativa farà carico al competente capitolo di bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma di legge e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 luglio 1957

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SPALLINO

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1957
Registro n. 12, *foglio n.* 271. — TEMPESTA

(6245)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1957.

Caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio del francobollo celebrativo della campagna di educazione stradale per la prevenzione degli incidenti.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 395, con il quale è stata autorizzata l'emissione di un francobollo celebrativo della campagna di educazione stradale per la prevenzione degli incidenti;

Decreta:

Art. 1.

Il francobollo celebrativo della campagna di educazione stradale per la prevenzione degli incidenti, emesso nel valore di L. 25, è stampato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata. La filigrana in chiaro è costituita da piccole stelle a cinque punte disposte e intercalate su tutta la superficie del foglio francobolli. La dentellatura è formata da quattordici dentelli su due centimetri. Il formato carta dei francobolli è di millimetri 24×30, il formato stampa di mm. 21×27.

La vignetta riproduce, in un formato rettangolare, su fondino sfumato, un incrocio stradale; in alto, nel punto centrale dell'incrocio stesso, è posto un semaforo con disco aperto di colore rosso; al disopra del semaforo su fondino sfumato, vi è la leggenda e la cifra del valore del francobollo « Poste Italiane L. 25 » in carattere bastoncino chiaro; in basso, su campo bianco, emerge, in carattere bastoncino grande, disposta su due righe, la leggenda « Prudenza sulla strada ».

Il francobollo è stampato nei seguenti colori:

Fondino e leggenda « Prudenza sulla strada »: verde smeraldo;

Semaforo: nero;

Disco aperto: rosso vivo.

Art. 2.

Il francobollo di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà valido, agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1958 e sarà ammesso al cambio, purchè non sciupato nè perforato, a tutto il 30 giugno 1959.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1957

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1957
Registro n. 39 Ufficio riscontro poste, foglio n. 150

(6235)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1957.

Sostituzione di un membro della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 14 del contratto collettivo 31 luglio 1938 per il regolamento di previdenza degli impiegati dell'industria;

Visto il proprio decreto in data 20 settembre 1946, con il quale fu provveduto alla ricostituzione della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Milano;

Vista la nota n. 00441 in data 23 gennaio 1957, con la quale l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano comunica che il sig. Imperato Raffaele è stato considerato decaduto e, tenuto conto della locale situazione sindacale ne propone la sostituzione con il sig. Partisani Fernando designato dalla Unione italiana del lavoro;

Decreta:

Il sig. Partisani Fernando di Duilio è chiamato a far parte della Commissione per la previdenza degli impiegati dell'industria della provincia di Milano in sostituzione del sig. Imperato Raffaele.

Roma, addì 31 luglio 1957

Il Ministro: GUI

(6232)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1957.

Caratteristiche tecniche dei tre francobolli speciali per pacchi da L. 40, 150 e 400.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 238 del regolamento dei servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto Ministeriale 26 novembre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 12 febbraio 1957, con il quale venne autorizzata l'emissione di tre francobolli speciali per pacchi del valore rispettivamente di L. 40, 150 e 400;

Decreta:

Articolo unico.

I francobolli di cui alle premesse hanno, tranne nella carta, la cui filigrana è costituita da stelle multiple a cinque punte, le medesime caratteristiche tecniche degli altri francobolli della stessa specie emessi col decreto Ministeriale 30 dicembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 in data 23 aprile 1947.

I francobolli anzidetti sono stampati in rotocalco rispettivamente nei colori: nero violaceo quello da L. 40, terra di Siena quello da L. 150 e nero verdastro, quello da L. 400.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 agosto 1957

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1957
Registro n. 39 Ufficio riscontro poste, foglio n. 149

(6236)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1957.

Applicazione del regolamento del Deposito franco « San Giorgio », gestito dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sui Depositi franchi, approvato col regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, ed il regolamento per la sua applicazione, emanato ai sensi dell'art. 3, comma primo, del detto testo unico, ed approvato col regio decreto 17 giugno 1938, n. 856;

Visti i pareri espressi dall'Avvocatura generale dello Stato circa la procedura da adottarsi per la istituzione di nuovi Depositi franchi di cui alla nota n. 14036/Cons./1207/56, in data 4 agosto 1956, della predetta Avvocatura, e circa la emanazione dei vari regolamenti interni

specializzati pei singoli Depositi franchi, di cui alla nota n. 10015/Cons./1351/57 in data 31 maggio 1957 dell'Avvocatura medesima;

Visto il regolamento interno, in vigore pel Deposito franco « San Giorgio », gestito in Genova da quella Camera di commercio, industria e agricoltura e l'annesso regolamento del peso legale, nonchè le proposte per la modifica di entrambi, avanzate dalla Camera di commercio anzidetta, e da essa approvate, con delibera di Giunta n. 771 dell'8 novembre 1955;

Ritenuto che il nuovo testo, approvato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova, con la citata delibera di Giunta, tiene conto delle modifiche suggerite dal Consiglio di Stato nell'adunanza tenuta dalla II Sezione il 26 gennaio 1955, e di quelle suggerite dal Ministero delle finanze con la nota n. 17672/Div. VI in data 15 settembre 1955 della Direzione generale dogane e imposte indirette;

Vista altresì, la nota del medesimo Ministero, stessa Direzione, n. 9991/Div. VI-A del 24 aprile 1957;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, secondo comma, del testo unico di leggi sui Depositi franchi, approvato col regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è autorizzata ad applicare, alle merci che vengono introdotte nel Deposito franco « San Giorgio », di diretta gestione camerale, le norme regolamentari e lo speciale regolamento del peso legale, proposte dalla Camera medesima l'8 novembre 1955, con la citata delibera di Giunta n. 771.

Art. 2.

Nel nuovo testo, risultante dalla delibera di Giunta camerale, citata al precedente articolo, e da considerarsi per ogni altra parte invariato, la lettera *c*) dello art. 12 deve intendersi modificata come segue:

« *c*) le merci infiammabili. Sono ammessi gli olî lubrificanti in fusti e latte, con l'osservanza delle norme vigenti sulla disciplina dei depositi di detta merce. Questa non potrà in nessun caso venire immagazzinata in locali che non siano stati preventivamente dichiarati idonei a norma di legge e regolamento ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, ed entrerà immediatamente in vigore.

Roma, addì 27 settembre 1957

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
MICHELI

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

(6144)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1957.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la Chiesa di San Siro, sita nell'ambito del comune di Genova-Struppa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 2 luglio 1956, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante la Chiesa di San Siro, sita nell'ambito del comune di Genova-Struppa;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Genova;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a costituire un quadro naturale di non comune bellezza panoramica per la ricchezza di verde, sfondo naturale alla Basilica medioevale di San Siro, con questa compongono un insieme di notevole valore estetico e tradizionale, ed offre altresì dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la visuale delle colline circostanti;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Genova, così delimitata: via Creto dall'incrocio di via Bertora fino al bivio di salita Ca Bianca, linea di confinazione tra le particelle numeri 51 e 52, 49 e 52, rio Dotta, confinazione particelle numeri 37, 35, fino all'incontro con la salita Chiosa, attraversamento di via San Siro di Struppa, confine tra le particelle numeri 74 e 80, 73 e 80, via Gerolamo Bertora fino all'incrocio con via di Creto; le particelle sono tutte appartenenti al foglio n. 33 del catasto di Genova, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 ottobre 1957

p. *Il Ministro*: JERVOLINO

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Genova

Estratto dal verbale n. 30

Oggi 2 luglio millenovecentocinquantasei, alle ore 16 in una sala della Soprintendenza ai monumenti della Liguria in Genova, in via Balbi n. 10, previa regolare convocazione dei componenti, si è tenuta la riunione della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per esaminare il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*)

GENOVA-STRUPPA. — Tutela della zona circostante la monumentale Chiesa di San Siro.

(*Omissis*)

Viene letta alla Commissione una lettera con la quale il parroco di San Siro di Struppa prospetta la necessità di salvaguardare l'ambiente in cui si trova il monumento e che riveste un carattere di particolare bellezza panoramica.

La Commissione, in sopraluogo, riconoscendo tale necessità, decide di proporre il vincolo sui terreni circostanti la Chiesa di San Siro motivandolo come segue: « Complesso di aree aventi notevoli caratteri di bellezza naturale per la loro ricchezza di verde, sfondo naturale alla Basilica medioevale di San Siro e che con questa compongono un ambiente caratteristico e tradizionale, nonchè punti di belvedere delle colline che circondano la località (articoli 1, 3 e 4) ».

La zona è delimitata come segue:

via di Creto dall'incrocio di via Bertora fino al bivio di salita Ca Bianca, linea di confinazione tra le particelle numeri 51 e 52, 49 e 52, rio Dotta, confinazione particelle numeri 37 e 35, fino all'incrocio con la salita Chiosa, attraversamento di via San Siro di Struppa, confine tra le particelle numeri 74 e 80, 73 e 80 via Gerolamo Bertora fino all'incrocio con via di Creto; le particelle sono tutte appartenenti al foglio 33 del catasto di Genova.

(*Omissis*).

Il presidente: avv. A. VIRGILIO

Il segretario: geom. V. PIRANI

(6183)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1957.

Estensione della delimitazione delle zone di produzione del vino ammesse alla concessione dei benefici previsti dal decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, concernente, tra l'altro, agevolazioni temporanee eccezionali per lo spirito e l'acquavite di vino;

Visto il decreto interministeriale 19 settembre 1957 recante la delimitazione delle zone di produzione del vino ammesse alla concessione dei benefici fiscali previsti dal decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812;

Decreta:

Alle zone di produzione del vino ammesse alla concessione dei benefici fiscali di cui agli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge 14 settembre 1957, n. 812, delimitate con il decreto interministeriale 19 settembre 1957 sopracitato, sono aggiunte le seguenti:

Piemonte: Cuneo; Novara.

Toscana: Lucca; Pistoia; Siena.

Abruzzi e Molise: L'Aquila; Chieti; Pescara; Teramo; Campobasso.

Campania: Avellino; Benevento; Caserta; Napoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 novembre 1957

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

(6268)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Accordo commerciale fra l'Italia e il Marocco e scambi di Note, concluso a Rabat il 23 luglio 1957

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc, animés du commun désir de resserrer les liens d'amitié et de coopération existants entre l'Italie et le Maroc, de faciliter les relations commerciales et de développer les échanges entre les deux Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er

Aux fins du présent Accord sont considérés comme produits italiens les produits qui sont originaires et en provenance d'Italie et comme produits marocains les produits qui sont originaires et en provenance du Maroc.

Article 2

Le Gouvernement Italien continuera à accorder au Maroc, en tant que membre de la Zone Franc, le régime d'importation dont bénéficient les Pays de l'Union européenne des paiements.

Article 3

Le Gouvernement Marocain autorisera l'importation au Maroc des marchandises italiennes reprises à la liste *A* annexée au présent Accord, jusqu'à concurrence des quantités ou valeurs indiquées pour chacune d'elles.

Article 4

Le Gouvernement Italien autorisera l'importation en Italie des marchandises marocaines reprises à la liste *B* annexée au présent Accord, jusqu'à concurrence des quantités ou valeurs indiquées pour chacune d'elles.

Article 5

Le Gouvernement Marocain autorisera l'exportation vers l'Italie des marchandises reprises à la liste *C*, annexée au présent Accord, jusqu'à concurrence des quantités indiquées pour chacune d'elles.

Article 6

Les paiements relatifs aux échanges prévus par le présent Accord seront réglés conformément aux dispositions qui régissent les paiements entre la Zone Franc et l'Italie.

Article 7

Les services compétents des deux Gouvernements se communiqueront mutuellement chaque mois tout renseignement utile concernant les échanges commerciaux et notamment les états d'utilisation des contingents inscrits à l'Accord.

Article 8

Afin de favoriser le développement des échanges commerciaux entre l'Italie et le Maroc, il est institué une Commision Mixte composée des représentants des Gouvernements intéressés. La dite Commission est chargée de surveiller l'application du présent Accord et de procéder périodiquement à l'aménagement éventuel des listes y annexées. Elle se réunira, alternativement à Rabat et à Rome, tous les six mois ou à la demande d'un des deux Gouvernements.

Article 9

Au cas où les mesures de libération prises par l'un des deux Gouvernements seraient rapportées, les Autorités compétentes des deux Pays se réuniront afin de procéder à l'adaptation de l'Accord à la nouvelle situation.

Article 10

Le présent Accord est conclu pour la période d'une année et sera valable du 1er juillet 1957 au 30 juin 1958.

Fait en double exemplaire à Rabat, le 23 juillet mil neuf cent cinquante sept.

Pour l'Italie: GUARNASCHELLI

Pour le Maroc: LYAZIDI

LISTE A

CONTINGENTS D'IMPORTATION
DE MARCHANDISES ITALIENNES AU MAROC

PRODUITS	Contingents en millions de francs ou en quantités
Fromages	C. G.
Pignons de pin décortiqués, noisettes et pistaches	6
Pommes et poires	2.500 T.
Riz de semence	150 T.
Graines de semence	8
Charcuterie y compris jambons cuits	5
Sucre	10.000 T.
Conserves alimentaires diverses y compris conserves de tomates	20
Vins de marque en bouteilles, marsala, vermouth, apéritifs à base de vin	8
Vins mousseux (Asti spumante et moscato d'Asti spumante) en bouteilles	8
Tabacs en feuilles et fabriqués	68
Soufre	3.000 T.
Pierre ponce et gravillons de pierre ponce	3
Marbre	1.200 T.
Goudron de houille et bitume	15
Brai de goudron de houille . .	15
Oxyde de zinc	C. G.
Produits chimiques organiques divers	C. G.
Produits chimiques inorganiques	C. G.
Produits pharmaceutiques	C. G.
Engrais azotés	P. M.
Cartons perforés ou non, plaques et papiers phonographiques, sensibilisés non impressionnés	25
Matières plastiques	30
Fibres vulcanisées, cartons spéciaux, cartes bakélisées	5
Caoutchouc spongieux	3
Fils élastiques	3
Pneumatiques	C. G.
Courroies de caoutchouc transporteuses ou de transmission	C. G.
Panneaux, planches, plaques et similaires, en bois, ou végétaux divers, défibrés, agglomérés avec de la résine naturelle ou synthétique ou d'autres liants organiques	C. G.
Papiers et cartons	C. G.
Livres et ouvrages imprimés en toutes langues	2
Fils de schappe et de bourette	10
Tissus de soie de toutes sortes	12
Tissus de laine de toutes sortes	40
Fils de fibres synthétiques	2
Filés de fibranne, filés de rayonne, filés de coton	C. G.
Tissus coton unis, tissus imprimés coton ou fibranne ou mélangés, tissus de fibranne unis	C. G.
Tissus de chanvre, notamment toile «Olona», même imperméabilisée pour bâches	40
Velours	10
Tissus élastiques	5
Tresses élastiques	5
Dentelles, tulles, guipures et broderies	24
Fils, ficelles et cordages en chanvre et lin	40
Filets de pêche y compris fils à filets	90
Mèches en coton	15
Feutres industriels	10
Autres articles textiles et bonneterie y compris étoffes bonneterie nylon pour confection	45
Chaussures et bottes en caoutchouc	C. G.
Autres chaussures	15
Cloches de chapeaux en feutre de poils et de laine et en paille et chapeaux en feutre de poils et de laine et en paille	25
Carreaux de revêtement et similaires en faïence et poterie fine	C. G.
Mosaïque vitrée pour revêtement et parquetage	P. M.
Vaisselle et utensiles de ménage divers y compris en grès, faïence, porcelaine	22
Verrerie d'art de Murano	5
Verrerie de table et d'appartement en cristal et demi cristal	8
Verrerie de laboratoire	10
Articles en verre pour l'industrie	10
Verroterie et rocaille, fleurs en verre	3
Bonbonnes	P. M.
Vis et boulons	C. G.
Raccords en fonte	20
Câbles en acier	20
Produits mi-ouvrés en fer, en acier, aluminium et leurs alliages	10
Appareils à gaz de cuisson	15
Coutellerie et couverts de table	15
Outils et outillage à main pour arts et métiers à l'usage domestique et agricole	25
Serrures et cadenas	C. G.
Machines, instruments et appareils mécaniques et électriques divers pour l'industrie y compris machines textiles et leurs pièces detachées	235 + S.B.
Moteurs Diesel	30
Propulseurs amovibles, type « hors-bord » pour embarcations	10
Machines et appareils d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol	30 + S.B.
Moteurs et apparaux de navires	P. M.
Matériel de travaux publics de broyage et de concassage	P. M.
Machines agricoles et leurs pièces détachées	30
Matériel d'arrosage à grande puissance	10
Matériel et machines de rizerie	10 + S.B.
Machines pour les industries alimentaires y compris les machines pour la fabrication des pâtes alimentaires	100
Machines et matériel d'imprimerie y compris les caractères	10
Machines à coudre familiales	60
Machines à coudre industrielles et pièces détachées	10
Bâtis, transmission, accessoires de machines à coudre	P. M.
Machines outils	10 + S.B.
Machines à écrire	40
Machines à calculer et pièces détachées	20
Caisses enregistreuses et leurs parties	5
Roulements à billes	3
Gros matériel électrique	57
Petit matériel électrique	75
Appareils électro-domestiques y compris ventilateurs dits d'appartements	30
Appareils radio électriques et pièces détachées	35
Electrodes pour soudre	5
Tracteurs et leurs pièces détachées	200 + S.B.
Voitures automobiles pour le transport des personnes y compris chassis	200
Camions, camionnettes et remorques	40
Parties et pièces détachées et accessoires pour automobiles	45
Motoscooters et pièces détachées	25
Motocycles et motocyclettes et leurs pièces détachées	25
Instruments scientifiques de précision, de mesure, d'optique et de dessin	5
Appareils de projection cinematographiques et appareils photographiques	25
Lunettes et verres pour lunettes	7
Appareils électro-médicaux	15
Instruments de musique	1

PRODUITS	Contingents en millions de francs ou en quantités
Armes de chasse	8
Meubles et éléments de meubles	5
Produits de l'artisanat	6
Articles de sport en caoutchouc et matières plastiques (à l'exclusion des chaussures en caoutchouc)	10
Jeux, jouets et poupées	20
Divers	340

LISTE *B*

CONTINGENTS D'IMPORTATION DE MARCHANDISES MAROCAINES EN ITALIE AUTORISES PAR LE GOUVERNEMENT ITALIEN.

PRODUITS	Contingents en quantités
Lièges (de plus de 30 m/m d'épaisseur)	100 T.

LISTE *C*

CONTINGENTS D'EXPORTATION DE MARCHANDISES MAROCAINES EN ITALIE

PRODUITS	Contingents en quantités
Phosphates naturels	850.000 T. + S.P.
Anthracite	60.000 T.
Minerai de manganèse	5.000 T.
Minerai de fer	50.000 T.
Ferraille de fer et d'acier	5.000 T. + S.P
Vieux matériels de chemin de fer	P. M.

Rabat, le 23 juillet 1957

Monsieur le Président,

Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc, en date de ce jour, il a été convenu que les Autorités marocaines délivreront, à l'occasion de la Foire internationale de Casablanca, de l'année 1958 et suivant les modalités adoptées jusqu'à présent, les licences d'importation pour les produits italiens y exposés jusqu'à concurrence de deux cent millions de francs.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Le Président de la Délégation marocaine
LYAZIDI
Sous-Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie

Monsieur le Président
de la Délégation Italienne

Rabat, le 23 juillet 1957

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu, par lettre en date de ce jour, me faire savoir ce qui suit:

« Au cours des négociations qui ont abouti à la conclusion de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi du Maroc, en date de ce jour, il a été convenu que les Autorités marocaines délivreront, à l'occasion de la Foire internationale de Casablanca, de l'année 1958, et suivant les modalités adoptées jusqu'à présent, les licences d'importation pour les produits italiens y exposés jusqu'à concurrence de deux cent millions de francs ».

J'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis d'accord sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

Le Président de la Délegation italienne
G. B. GUARNASCHELLI

Monsieur le Président
de la Délégation Marocaine

Rabat, le 23 juillet 1957

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous confirmer que les reliquats éventuels des contingents prévus à l'importation au Maroc dans le cadre du présent Accord seront remis en répartition pendant la validité dudit Accord.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération.

Le Président de la Délégation marocaine
LYAZIDI
Sous-Secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie

Monsieur le Président
de la Délégation Italienne

Rabat, le 23 juillet 1957

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu, par lettre en date de ce jour, me faire savoir ce qui suit:

« J'ai l'honneur de vous confirmer que les reliquats éventuels des contingents prévus à l'importation au Maroc dans le cadre du présent Accord seront remis en répartition pendant la validité dudit Accord ».

J'ai l'honneur de vous faire savoir que je suis d'accord sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute considération.

Le Président de la Délégation italienne
G. B. GUARNASCHELLI

Monsieur le Président
de la Délégation Marocaine

(6086)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale 6 novembre 1957:

Zambellini Artini Giannantonio, notaio residente nel comune di Budrio, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna;

Alvisi Appio, notaio residente nel comune di Castel San Pietro dell'Emilia, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Imola, stesso distretto.

(6239)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1955.

Con decreto interministeriale in data 17 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1957, registro n. 26 Interno, foglio n. 348, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Lorenzello (Benevento), di un mutuo di L. 840.000 ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1955.

(6263)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente Delta padano

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Codigoro (Ferrara), di complessivi ettari 9.47.29, espropriati in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1538 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 272 del 24 novembre 1952 - supplemento ordinario) nei confronti della ditta BIANCHI Giuseppe fu Edoardo e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta padano è determinata in L. 1.046.756,75 (lire unmilionequarantaseimilasettecentocinquantasei e centesimi 75), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 25 novembre 1952.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 15; particella 2 (parte); seminativo III; Ha. 4.86.30; R. D. lire 1.653,42.

Corrige

Foglio 15; particella 2; seminativo III; Ha. 4.86.30; R. D. lire 1.653,42.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Codigoro (Ferrara), di complessivi ettari 131.80.79, espropriati in forza del decreto Presidenziale 28 dicembre 1952, n. 4171 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19 del 24 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 3) nei confronti della ditta FURINI Renato di Evaristo CECILIATI Isidoro di Ugo - BALLERINI Corrado di Primo TOSCHI Giuseppe di Giovanni - TESSERIN Giovanni fu Costante ZERBINATI Vittorio fu Abramo - ZANGIROLAMI Vincenzo di Cesare ROSSI Adele di Antonio ZANGIROLAMI Aldino di Cesare - GRAMOLELLI Flora di Luigi CREPALDI Alfredo fu Francesco - Società a responsabilità limitata «FEBO», con sede in Ferrara, quali cessionari del patrimonio della ex Società «FANTINA» e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta padano, è determinata in L. 8.264.193,85 (lire ottomilioniduecentosessantaquattromilacentonovantatre e cent. 85), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 25 gennaio 1953 su L. 1.872.507 e dal 1° ottobre 1953 su L. 6.391.686 e 85 centesimi.

I seguenti dati relativi ai nominativi di alcuni cessionari, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

CECILIATI Isidoro di Ugo
TESSERIN Giovanni fu Costante

Corrige

CICILIATI Isidoro di Ugo
TESSARIN Giovanni fu Costante

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Iolanda di Savoia (Ferrara), di complessivi ettari 17.24.35, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 8 del 12 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 8) nei confronti della ditta SOCIETA' ANONIMA IMPRESE VARIE IMMOBILIARI E FINANZIARIE, con sede in Bologna e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta padano è determinata in L. 1.261.071 (lire unmilioneduecentosessantunomilasettantuno), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 13 gennaio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio 12; Particella 3 (parte); Seminativo IV; Ha. 16.76.90; R. D. lire 3.634,70.

Corrige

Foglio 12; Particella 3 (parte); Seminativo IV; Ha. 16.76.90; R. D. lire 3.353,80.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Argenta (Ferrara), di complessivi ettari 15.92.44, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3213 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta SOCIETA' «SAN ROCCO», con sede in Rovigo, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta padano è determinata in L. 2.494.408,50 (lire duemilioniquattrocentonovantaquattromilaquattrocentotto e cent. 50), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156, decorrono dal 18 gennaio 1953.

I seguenti dati catastali, esposti «nell'allegato 1» al decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata: partita n. 2457 - *Corrige*: partita n. 2475.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Iolanda di Savoia (Ferrara), di complessivi ettari 208.18.95, espropriati in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3214 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta SOCIETA' TENIMENTI AGRICOLI ANONIMA (T.A.S.A.), con sede in Venezia, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione del Delta padano è determinata in lire 19.753.819,10 (lire diciannovemilionisettecentocinquantatremilaottocentodiciannove e cent. 10), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n. 156 decorrono dal 1° ottobre 1953 su L. 4.796.814,80 e dal 18 gennaio 1953 su L. 14.957.004,30.

I seguenti subalterni della particella 9 del foglio 3, esposti nel sopracitato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono esclusi perchè riferentisi a fabbricati urbani:

Foglio 3; Particella 9; Subalterno 2;
Foglio 3; Particella 9; Subalterno 3;
Foglio 3; Particella 9; Subalterno 4.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6189)

Determinazione degli interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale 22 agosto 1957, n. 3090/904, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 1957 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 65) è stato determinato in L. 6.133.552,35 (lire seimilionicentotrentatremilacinquecentocinquantadue e cent. 35) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 31 luglio 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 255 del 16 novembre 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Piombino (Livorno) in forza del decreto Presidenziale 27 maggio 1952, n. 828, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero 163 del 16 luglio 1952 (supplemento ordinario) al nome della ditta FIGOLI DES GENEYS Mariquita fu Eugenio e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 6.130.000 (lire seimilionicentotrentamila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 22 agosto 1957, n. 3092/906, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 1957 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 67) è stato determinato in L. 1.016.416,02 (lire unmilionesedicimilaquattrocentosedici e cent. 2) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 18 giugno 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 204 del 6 settembre 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Piombino (Livorno), in forza del decreto Presidenziale 6 settembre 1952, n. 1434, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 15 novembre 1952 (supplemento ordinario) al nome della ditta PINELLI GENTILE Eugenio fu Giacomo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 1.015.000 (lire unmilionequindicimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 22 agosto 1957, n. 3090/904, registrato alla Corte dei conti in data 5 ottobre 1957 (registro n. 21 Agricoltura, foglio n. 66) è stato determinato in L. 1.310.157,88 (lire unmilionetrecentodiecimilacentocinquantasette e cent. 88) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 26 aprile 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 181 del 10 agosto 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Piombino (Livorno) in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3577, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 5) al nome della ditta PINELLI GENTILE Agostino fu Giacomo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino;

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 1.310.000 (lire unmilionetrecentodiecimila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(6133)

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 25 settembre 1957, n. 3628/1532, registrato alla Corte dei conti in data 17 ottobre 1957 (registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 217) è stato determinato in L. 337.538 (lire trecentotrentasettemilaquattrocentotrentotto) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 22 gennaio 1955, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 74 del 31 marzo 1955, per i terreni espropriati in agro del comune di Ascoli Satriano (Foggia) in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 3000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1953, supplemento ordinario) al nome della ditta ANASTASIO Elisa fu Antonio e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 335.000 (trecentotrentacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 19 settembre 1957, n. 3630/1534, registrato alla Corte dei conti in data 17 ottobre 1957 (registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 216) è stato determinato in L. 598.740 (lire cinquecentonovantottomilasettecentoquaranta) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 27 marzo 1956, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 131 del 28 maggio 1956, per i terreni espropriati in agro del comune di Ascoli Satriano (Foggia) in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3374 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 1) al nome della ditta D'AMATI Domenico fu Francesco e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 595.000 (lire cinquecentonovantacinquemila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Con decreto Ministeriale 25 settembre 1957, n. 3632/1536, registrato alla Corte dei conti in data 17 ottobre 1957 (registro n. 22 Agricoltura, foglio n. 215) è stato determinato in L. 215.216 (lire duecentoquindicimiladuecentosedici) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Presidenziale 29 maggio 1954, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 200 del 1° settembre 1954, per i terreni espropriati in agro del comune di Ascoli Satriano (Foggia) in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3434 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 2) al nome della ditta MIELE Achille fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 215.000 (lire duecentoquindicimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli, sede di Bari, e saranno svincolati dal competente Tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(6185)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 258

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 novembre 1957

1 Dollaro USA	624,825
1 Dollaro canadese	650,187
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,405
1 Corona norvegese	87,565
1 Corona svedese	120,885
1 Fiorino olandese	164,715
1 Franco belga	12,509
100 Franchi francesi	148,115
1 Franco svizzero acc.	142,835
1 Lira sterlina	1751,187
1 Marco germanico	148,74
1 Scellino austriaco	24,039

Nella media dei titoli del 7 novembre 1957 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 dell'8 novembre 1957, la Rendita 3,50 % 1902 indicata: « 62,50 » deve intendersi « 61,50 ».

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Pietraperzia, con sede in Pietraperzia (Enna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto in data 5 luglio 1957 del Presidente della Regione siciliana, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna) e mette l'Ente in liquidazione;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli Organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Calogero Micciché fu Giuseppe è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Pietraperzia (Enna), con sede in Pietraperzia, ed i signori dott. Carmelo Lombardo fu Benedetto, Giuseppe Piazza fu Filippo e Giovanni Giarrizzo fu Calogero sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1957

Il Governatore: MENICHELLA

(6201)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Santa Lucia del Mela, con sede in Santa Lucia del Mela (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1952, n. 1133;

Visto il decreto in data 5 luglio 1957 del Presidente della Regione siciliana, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Santa Lucia del Mela (Messina) e mette l'Ente in liquidazione;

Considerato che occorre procedere alla costituzione degli Organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Franco Spadaro fu Domenico è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Santa Lucia del Mela (Messina), con sede in Santa Lucia del Mela, ed i signori Giuseppe Trifirò fu Giuseppe, Andrea Calderonio di Francesco e Carmelo Ficarra fu Simone sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo VII, capo III, art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 novembre 1957

Il Governatore: MENICHELLA

(6202)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Ripatransone (Ascoli Piceno)

Nella riunione del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Ripatransone, in liquidazione coatta, tenutasi il 12 settembre 1957, il sig. Ivo Madonna fu Salvatore è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, numero 375, e successive modificazioni.

(6262)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Sulleri Stanislao intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 13 febbraio 1936, numero 10052/35-I, nella forma originaria e precisamente da Sulleri a Suler;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio 13 febbraio 1936, n. 10052/35-I nel senso che il cognome del sig. Sulleri Stanislao, nato a Plezzo il 24 giugno 1904 e residente a Tarvisio (Udine), è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Suler.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Cernuta Gabriella, nata a Bretto il 23 marzo 1907, moglie;

2) Sulleri Federico, nato a Tarvisio il 10 settembre 1937, figlio;

3) Sulleri Marco, nato a Tarvisio il 6 marzo 1947, figlio.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Tarvisio sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 18 ottobre 1957

Il prefetto: NITRI

(6046)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 20 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 1957, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 55, con cui è stato bandito un concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato;

Visto l'art. 6, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per titoli e per esami a cinque posti di referendario del Consiglio di Stato, bandito col su citato proprio decreto 20 febbraio 1957, avranno luogo a Roma, nella sede del Consiglio di Stato, piazza Capo di Ferro n. 13, nei giorni 2, 3, 4, 6 e 7 dicembre del corrente anno 1957.

Roma, addì 30 ottobre 1957

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SPALLINO

(6253)

Diario delle prove scritte del concorso a tre posti di segretario aggiunto di sezione di 2ª classe in prova presso il Consiglio di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 3 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 61 del 7 marzo 1957, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a tre posti di segretario aggiunto di sezione di 2ª classe in prova presso il Consiglio di Stato;

Visto l'art. 6, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Le prove scritte del concorso nelle premesse specificato avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, sito in via Gerolamo Induno n. 4, nei giorni 5, 6 e 7 del prossimo mese di dicembre 1957, alle ore 8,30.

Roma, addì 31 ottobre 1957

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
SPALLINO

(6254)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 26 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti in data 8 febbraio 1957, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Milano;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del dottor Cicco Riccardo, sostituto procuratore generale, componente supplente di detta Commissione, testè deceduto;

Decreta:

Il dott. Maramotti Floriano, sostituto procuratore generale della Corte di appello di Milano, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso tale Corte, in sostituzione del magistrato Cicco dott. Riccardo, deceduto.

Roma, addì 29 ottobre 1957

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1957
Registro n. 11 Grazia e giustizia, foglio n. 64. — BOVIO

(6255)

PREFETTURA DI MACERATA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 23285/1 del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 38858 del 5 dicembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 23285/2 del 12 luglio 1957, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Nazzareno Giovagnoli si è resa vacante la condotta di Laverino del comune di Fiuminata;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Antonio Marchetti è dichiarato vincitore della condotta di Laverino di Fiuminata in sostituzione del dott. Nazzareno Giovagnoli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 25 ottobre 1957

Il prefetto: FABIANI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 23285/1 del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 38858 del 5 dicembre 1956;

Visto il proprio decreto n. 23285/2 del 12 luglio 1957, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Ruggero Preve si è resa vacante la condotta di Sefro;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Natale Cannistrà è dichiarato vincitore della condotta medica di Sefro in sostituzione del dott. Ruggero Preve, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 28 ottobre 1957

Il prefetto FABIANI

(6208)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visti i propri precedenti decreti n. 14267 del 9 luglio 1957, n. 23890 del 9 settembre 1957 e n. 21513 dell'8 ottobre 1957, concernenti la dichiarazione dei vincitori del concorso a posti di medico condoto vacanti in provincia di Benevento al 30 novembre 1956;

Considerato che, a seguito delle operazioni svolte in applicazione degli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e concernenti le nomine dei sanitari condotti a posti resisi vacanti entro i sei mesi di validità della graduatoria, la condotta medica di Pietraroia si è resa vacante a causa della nomina del vincitore presso altro Comune;

Considerato pertanto che occorre procedere alla dichiarazione del vincitore della predetta condotta medica di Pietraroia nella persona del dott. Bovio Giovanni successivamente classificato nella graduatoria degli idonei che ha chiesto la predetta condotta nella sua domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli atti di ufficio e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei approvata con decreto prefettizio n. 14267 del 9 luglio 1957;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bovio Giovanni, per i motivi indicati in narrativa, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Pietraroia.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà pubblicato, per otto giorni, all'albo del Comune interessato.

Benevento, addì 28 ottobre 1957

Il Prefetto

(6242)

PREFETTURA DI SAVONA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Savona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Premesso che con i precedenti decreti:

n. 911 San. del 17 aprile 1957, venne approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella Provincia alla data del 30 novembre 1955;

n. 19701 San. del 17 agosto 1957, il dott. Ziglio Italo, graduatosi al 6° posto, fu dichiarato vincitore della sede consortile di Finalborgo-Orco Feglino;

n. 20573 San. del 28 agosto 1957, il dott. Serrato Antonio, graduatosi all'8° posto, fu dichiarato vincitore della seconda condotta di Finale (Varigotti);

n. 22652 San. del 23 settembre 1957, il dott. Luigi Moretti, graduatosi al 9° posto, fu dichiarato vincitore della sede consortile di Pontinvrea-Giusvalla;

Ritenuto che non avendo il dott. Italo Ziglio, assunto servizio nella predetta sede entro il termine fissatogli del 10 ottobre 1957, come risulta dalla lettera del comune di Finale Ligure n. 13291 dell'11 successivo, è da considerarsi rinunciatario alla sede stessa di cui s'impone la copertura;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nelle domande di ammissione al concorso;

Accertato che:

1) il dott. Serrato Antonio ha diritto, per preferenza, ad essere dichiarato vincitore della sede consortile di Finalborgo-Orco Feglino;

2) il dott. Luigi Moretti ha diritto, per preferenza, ad essere dichiarato vincitore della seconda condotta di Finale Varigotti;

3) il dott. Cerro Antonio, graduatosi 12°, ha diritto alla sede consortile di Pontinvrea-Giusvalla, regolarmente accettata, avendo rinunziato a qualsiasi assegnazione il 10° e l'11° graduato, come da dichiarazione in atti;

Visti gli articoli 23, 24 e 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. I decreti prefettizi n. 19701 San., 20573 San. e 22652 San. di cui sopra e cenno, sono revocati.

2. I seguenti candidati, partecipanti al concorso in narrativa, sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascun nome segnata:

a) dott. Serrato Antonio: consorzio Finalborgo-Orco Feglino;

b) dott. Moretti Luigi: Finale Ligure (seconda condotta) Varigotti;

c) dott. Cerro Antonio: consorzio Pontinvrea-Giusvalla.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e degli enti interessati.

Savona, addì 17 ottobre 1957.

Il prefetto: CIGLIESE

(6179)

PREFETTURA DI TERAMO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo al 30 novembre 1956.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data 3 corrente, n. 24067, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1956, di cui al bando 31 dicembre 1956, n. 43137;

Considerato che il vice prefetto dott. Vincenzo Gentile, presidente della predetta Commissione, è stato destinato ad altra sede e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Visto l'art. 69 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, delle leggi sanitarie;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, per lo svolgimento dei concorsi a posti di sanitario condotto addetto ai servizi dei Comuni e delle provincie;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, riguardante il decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Il dott. Gerardo Ranieri, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice per il conferimento delle condotte mediche vacanti nella provincia di Teramo, di cui alle premesse, in sostituzione del vice prefetto dott. Vincenzo Gentile.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Teramo, addì 29 ottobre 1957

Il prefetto: DI PANGRAZIO

(6225)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.